

FAQ (domande frequenti sui PIF)

versione del 6 giugno 2011

Qui di seguito riportiamo le riposte a domande più frequenti allo scopo di semplificare la compilazione, da parte dei tecnici-consulenti, dei Progetti integrati di filiera.

1 ALLEGATO A “Bando multimisura per Progetti Integrati di Filiera”

Domanda n. A1: I limiti di contributo indicati al paragrafo 2.10 del bando relativi alle misure 121 e 123a, rispettivamente i 2/3 e 3/4 del contributo PIF, si intendono riferiti agli importi delle singole domande, del progetto o della misura?

Risposta: Tali massimali sono riferiti a ciascuna singola domanda di aiuto di cui è prevista la presentazione sul sistema Artea, ai sensi delle misure 121 e 123a; devono essere calcolati in rapporto all'importo complessivo del contributo richiesto sul PIF.

Domanda n. A2: I panifici ed i pastifici su quale misura possono presentare domanda?

Risposta: i panifici e pastifici possono presentare domanda di aiuto sulla misura 123a ma il loro sostegno è soggetto al regime di “de minimis”, ai sensi del Reg. CE n.1998/06, in quanto i prodotti ottenuti dalla loro attività non sono compresi nell'Allegato I del Trattato (vedere bando fase 4 mis. 123a, paragrafo 9.1).

Domanda n. A3: il vincolo del 51%, di cui al paragrafo 2.8 del bando, è riferito anche agli investimenti per la commercializzazione?

Risposta: a tale vincolo sono soggetti gli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, i quali devono utilizzare, per tutta la durata dell'Accordo di filiera, materie prime o prodotti semilavorati provenienti per almeno il 51% del quantitativo totale dalle imprese agricole di produzione primaria che partecipano all'Accordo.

Domanda n. A4: Quando è ritenuta svolta l'attività di animazione, di cui al paragrafo 2.12 del bando? Può essere sufficiente, oltre alla riunione pubblica prevista dal bando, l'invio di una lettera alle OO.PP. regionali nella quale sono indicati i propositi dell'impresa Capofila di attivare un progetto integrato e vengono specificati gli obiettivi principali nonché l'idea progettuale?

Risposta: Per rispettare la condizione di accesso relativa all'attività di animazione e di informazione è necessario realizzare tutte le azioni previste dal paragrafo 2.12 (perciò non soltanto quelle indicate nella domanda).

Saranno valutate positivamente altre iniziative, come l'invio di una lettera alle OO.PP. regionali, nei termini sopra indicati, che potranno aumentare la diffusione delle opportunità legate alla filiera.

Domanda n. A5: Le spese relative all'attività di animazione e informazione, di cui al paragrafo 2.12 del bando, sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto sono ammissibili?

Risposta: Il bando PIF non prevede spese ammissibili diverse da quelle consentite nei bandi delle singole misure.

Quindi le spese relative all'attività di animazione e informazione sono ammissibili soltanto se sono a loro volta classificabili come spese propedeutiche alla presentazione delle domande di aiuto (al par. 3 “Spese ammissibili” del DAR sono previste spese per

progettazione, acquisizione di autorizzazioni, ecc) nelle misure in cui tali spese sono previste (es. misure 121, 123a, 311); inoltre, così come previsto al par. 3 “Spese ammissibili” del DAR, tali spese devono essere sostenute entro i 12 mesi antecedenti la ricezione della domanda di aiuto collegata la PIF.

Domanda n. A6: Il conferimento di azienda di un partecipante diretto in una S.r.l. di nuova costituzione (nella quale partecipa anche un nuovo socio), se successivo alla presentazione della domanda di aiuto sul PSR, ha i medesimi effetti sostanziali delle operazioni di fusione e scissione di cui alla lettera b) del paragrafo 2.3 del bando e quindi non pregiudica l’ammissibilità della domanda di aiuto presentata sul PSR?

Risposta: Il bando al paragrafo 2.3 “Accordo di filiera” dispone che i subentri ai partecipanti diretti nell’Accordo di filiera possono avvenire, dopo la presentazione della domanda di aiuto da parte di questi ultimi, solo secondo le regole previste dal DAR. Nel caso specifico si ritiene che il conferimento di azienda sia un’operazione ammissibile se, successivamente all’atto di assegnazione, effettuato nei termini previsti dal DAR per la trasformazione e fusione di una impresa e più precisamente quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soggetto beneficiario originario.

Domanda n. A7: E’ ammissibile un progetto che, pur riguardando una delle filiere previste dal bando, presenta spese rilevanti relative ai sottoprodotti (es: riutilizzo paglie nella filiera cereali, valorizzazione lane nella filiera carne e/o latte ovino)?

Risposta: Il PIF risulta ammissibile se il riutilizzo e la valorizzazione dei sottoprodotti all’interno del progetto assumono un’importanza strategica nel rafforzamento dell’intera filiera.

Domanda n. A8: Possono partecipare ad un PIF due o più imprese che trasformano prodotti agricoli provenienti da gruppi diversi di fornitori? Ad esempio il trasformatore A ha come fornitori agricoltori di una certa zona, mentre il trasformatore B ha come fornitori agricoltori di un’altra zona.

Risposta: Nel bando non è escluso nell’accordo di filiera possano rientrare due o più investimenti in impianti di trasformazione/commercializzazione, ognuno collegato a gruppi diversi di fornitori. L’importante è che gli impegni di fornitura/acquisto previsti nell’Accordo siano sottoscritti da tutti (ognuno relativamente all’impianto di riferimento) e che risultino evidenziati i quantitativi complessivi di prodotti oggetto dell’accordo utilizzati da ciascuna impresa di trasformazione (anche se provenienti da gruppi diversi di fornitori) al fine di poter verificare la condizione di accesso di cui al paragrafo 2.8 del bando “Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione”.

In particolare si ricorda che il limite minimo del 51% di utilizzo di materia prima deve essere rispettato per ciascun impianto.

DOMANDA n. A9: E’ ammissibile che gli agricoltori, nel firmare un accordo di filiera con il trasformatore, prevedano che la vendita sia effettuata da un organismo associativo al quale loro aderiscono e a cui hanno conferito uno specifico mandato a vendere il prodotto al trasformatore firmatario dell’accordo di filiera?

In tal caso l’organismo associativo svolgerà attività di stoccaggio, selezione e condizionamento il cui costo verrà computato, come accessorio alla fase di commercializzazione. Ai produttori agricoli sarà comunque riconosciuto il prezzo definito nell’Accordo di Filiera.

RISPOSTA: Il bando PIF non esclude questa possibilità. Tuttavia si precisa quanto segue.

a) Nel PIF e nell'accordo di filiera deve essere ben illustrato il motivo tecnico-commerciale per cui vi è il ricorso al mandato a vendere da parte dell'agricoltore.

b) Il bando PIF prevede che tutti i soggetti partecipanti, ancorché soci di un organismo associativo (cooperativa, consorzio o altre società), devono sottoscrivere l'accordo di filiera. Ne consegue che tutti i produttori primari sottoscrivono l'impegno a vendere i propri prodotti al soggetto che trasforma alle condizioni previste nell'accordo stesso. In particolare devono essere chiare le condizioni per quanto riguarda il prezzo che viene riconosciuto all'agricoltore al netto di qualsiasi onere.

c) Gli stessi soggetti per il selezionamento, il condizionamento, lo stoccaggio e la successiva vendita possono avvalersi di strutture gestite da organismi associativi a cui aderiscono. Nel caso in cui lo statuto e altri atti vincolanti per i soci, non prevedano il conferimento obbligatorio dei prodotti, i soci possono conferire all'organismo associativo purché quest'ultimo rispetti le seguenti condizioni:

1) sottoscrivere l'accordo di filiera in aggiunta ai produttori agricoli;

2) si impegni a vendere il prodotto al trasformatore e a trasferire al produttore il prezzo concordato nell'accordo di filiera. Viene fatta salva la possibilità da parte dell'organismo associativo di conteggiare e fatturare il servizio accessorio reso all'acquirente/trasformatore relativo alla selezione, condizionamento e stoccaggio dei prodotti.

d) Nei successivi controlli (in particolare quelli annuali previsti dalla mis. 123a) deve essere verificabile il rispetto delle condizioni di fornitura definite nell'accordo di filiera attraverso la documentazione contabile relativa a tutti i soggetti coinvolti: aziende agricole, organismo associativo e trasformatore.

DOMANDA n. A10: E' ammissibile la partecipazione ad un PIF, per la filiera zootecnica "carne bovina", di un'impresa di stoccaggio cereali in qualità di partecipante diretto come fornitore (di mangime da ingrasso) degli allevatori sottoscrittori dell'Accordo di filiera.

RISPOSTA: la partecipazione di un'impresa di trasformazione e stoccaggio cereali ad un PIF relativo alla filiera zootecnica "carne bovina" è ammissibile a condizione che la sua partecipazione sia giustificata ai fini del superamento di una particolare criticità di filiera (da evidenziare nel progetto) e che l'Accordo di filiera sia sottoscritto oltre che dalla stessa impresa di trasformazione e stoccaggio cereali anche da tutte le aziende fornitrici di cereali (tali aziende cerealicole possono partecipare al PIF in oggetto solo come partecipanti indiretti). A tale proposito si precisa che:

- i riferimenti dell'impresa di trasformazione e stoccaggio cereali e delle aziende cerealicole fornitrici, compreso le quantità di cereali fornite e trasformate, dovranno essere inseriti nella modulistica per la presentazione del PIF (Allegato D) e nell'Accordo di filiera (Allegato E) separatamente dagli altri dati relativi alla filiera "carne bovina" al fine di permettere una migliore lettura dell'intero Progetto integrato;

- l'impresa di trasformazione e stoccaggio cereali, nel caso di partecipazione diretta al PIF, dovrà utilizzare materia prima proveniente dalle aziende cerealicole firmatarie dell'Accordo per almeno il 51% del quantitativo totale trasformato nell'impianto oggetto di finanziamento (vedi paragrafo 2.8 del bando).

DOMANDA n. A11: Nell'ambito di un progetto integrato di filiera l'adesione alla misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza" per quante annualità può essere richiesta?

RISPOSTA: Nell'ambito di un progetto di filiera la partecipazione alla misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza", così come previsto dal bando di misura, è consentita per un solo anno. Il bando, infatti, prescrive che ciascun beneficiario può aderire ad un solo servizio di consulenza all'anno.

Qualora l'azienda abbia già usufruito dei benefici della misura 114, la partecipazione al PIF assolve l'obbligo di dimostrare di avere nuove esigenze di consulenza previsto dalla misura in caso di ripetizione di uno stesso servizio. Naturalmente la documentazione tecnica prevista per la misura 114 (relazione tecnica di consulenza) dovrà evidenziare la prestazione di consulenza inerente il conseguimento degli obiettivi specifici del PIF.

Per le annualità successive rimane la facoltà di ciascuna azienda a partecipare agli specifici bandi della misura 114 alle condizioni in essi contenuti.

2 ALLEGATO B “Disposizioni per l’attuazione della misura 124”

Domanda n. B1: Nell'eventualità in cui un partenariato attivi, tra le altre, la misura 124, i soggetti partecipanti alla misura 124 sono tenuti comunque a firmare l'accordo di filiera? È necessario presentare l'accordo di cooperazione o l'ATI/ATS per la misura 124 insieme al PIF preliminare?

Risposta: I soggetti partecipanti alla misura 124, di qualunque natura (pubblici o privati, effettivi o associati), sono comunque tenuti a sottoscrivere l'accordo di filiera, per la parte di impegni che gli compete.

Non è necessario presentare l'accordo di cooperazione o l'ATI/ATS insieme al PIF preliminare; in questa fase è sufficiente presentare un impegno, in carta libera, a formalizzare la forma associativa in un secondo momento, entro i termini previsti dal bando. L'accordo di cooperazione o l'ATI/ATS dovrà essere necessariamente presentato insieme al PIF definitivo.

3 ALLEGATO C “Disposizioni per l’attuazione della misura 133”

Domanda C1: E' ammissibile alla misura 133 un prodotto in fase di protezione transitoria?

Risposta: NO, i prodotti in protezione transitoria (questa fase riguarda il sistema di qualità DOP e IGP) non sono ammissibili. Il sostegno è previsto esclusivamente per i sistemi di qualità ed i prodotti elencati nella scheda della misura 133 contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale.

Soltanto quanto vi sarà il riconoscimento finale sarà possibile modificare tale elenco.

4 ALLEGATO E “Schema di Accordo di Filiera”

Domanda n. E1: Se ad un PIF partecipano “indirettamente” uno o più soggetti trasformatori, le quantità da essi lavorate devono essere ricomprese nelle tabelle di cui agli artt. 6 e 14 dell'Accordo di Filiera?

Risposta: Nella tabella prevista all'articolo 6 devono essere indicate le quantità di materia prima /prodotti semilavorati complessive che sono oggetto del PIF. Quindi devono essere conteggiate oltre alla quantità di materia prima /prodotti semilavorati utilizzati dagli impianti di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento (c.d. partecipanti diretti) anche le quantità di materia prima/prodotti semilavorati utilizzati da eventuali trasformatori e/o commercializzatori che partecipano “indirettamente” all'Accordo di filiera.

In quest'ultimo caso le quantità riportate devono essere separate e chiaramente individuate con una nota a margine.

Nella tabella prevista all'articolo 14 devono essere riportati valori riferiti a ciascuno degli impianti (nel caso fossero presenti più di uno) collegati a partecipanti diretti o indiretti del PIF.

Dunque il totale dei quantitativi previsti nella tabella di cui all'art. 14 deve essere coerente con quanto previsto nella tabella di cui all'art. 6.

Per quanto riguarda la compilazione dei riquadri relativi ai parametri per la determinazione del prezzo e alle altre clausole contrattuali (previsti nella parte finale dell'art. 14), essi possono essere riferiti al totale di materie prime e di prodotti semilavorati oppure differenziati per impianto di trasformazione/commercializzazione.

L'impegno relativo all'utilizzo della materia prima ("...almeno il 51% del quantitativo totale...") è invece relativo soltanto agli impianti oggetto di finanziamento. In questo caso per "quantitativo totale" si intende il quantitativo complessivo utilizzato da ciascun impianto oggetto di finanziamento nell'arco temporale di durata dell'Accordo.

Domanda n. E2: Un organismo associativo (cooperativa, consorzio o società) che partecipa direttamente all'Accordo come impresa di trasformazione deve far firmare l'Accordo stesso dalle imprese agricole associate che conferiscono/vendono la materia prima/prodotti semilavorati utilizzati nel proprio impianto di trasformazione oggetto di investimento?

Risposta: Tutte le imprese agricole fornitrici di materia prima/prodotti semilavorati che partecipano direttamente o indirettamente all'Accordo devono obbligatoriamente sottoscrivere l'Accordo stesso anche se l'impresa destinataria dei loro prodotti forniti trattasi dell'organismo associativo, di cui sono socie, che richiede finanziamenti nella trasformazione.

Domanda n. E3: Se un organismo associativo (cooperativa, consorzio o società) partecipa all'Accordo come impresa fornitrice di materia prima/prodotti semilavorati, può sottoscriverlo in sostituzione dei propri associati?

Risposta: Nel caso che l'impresa fornitrice sia un organismo associativo (cooperativa, consorzio o società) la stessa può sottoscrivere l'Accordo ma, in questo caso ai fini del conteggio totale dei partecipanti, viene considerata una volta sola (tale conteggio è rilevante per la verifica del rispetto del numero minimo di partecipanti, oltre che in sede di valutazione del progetto).

Nel caso che un'impresa agricola socia dell'organismo associativo che firma l'Accordo sia interessata a partecipare direttamente (e perciò a richiedere finanziamenti) la stessa impresa deve firmare l'Accordo.

_____ % _____